

Città di Cantù



IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE n. 1-2024

Oggetto: Piano integrato di attività e organizzazione 2024 2026 - Approvazione SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - Sottosezioni 3.1 e 3.3 - Struttura organizzativa e Piano Triennale dei Fabbisogni 2024 2026

Il Collegio dei Revisori del Comune di Cantù

Visti:

_ l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

_ l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

_ l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di*

stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

_ l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

_ l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

_ le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

_ il Dirigente dell'Area Risorse Umane di concerto con i dirigenti del Comune di Cantù ha effettuato una ricognizione di cui alla norma citata, ad esito della quale è stata predisposta la nota datata 23.10.2023 prot 50903 dalla quale non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Preso atto altresì che il D.L. n. 80/2021 all'art. 6 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao), da predisporre secondo le indicazioni fornite con il D.M. n. 132/2022, pubblicato in G.U. n. 209 del 7/09/2022 ed in vigore dal 22/09/2022;

Accertato infatti che l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: *“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190”;*

Accertato che per le amministrazioni con pari o più di 50 dipendenti vengono assorbiti una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, tra cui si evidenziano, in materia di personale:

- il Piano Triennale dei fabbisogni (art. 6, commi 1, 4 e 6, D.Lgs. n. 165/2001);
- il Piano della performance (art. 10, commi 1, lett. a), e 1-ter, D.Lgs. n. 150/2009);
- il Piano organizzativo del lavoro agile (art. 14, comma 1, della L. n. 124/2015);
- i Piani di azioni positive (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006)

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 10.02.2023 e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) per il triennio 2023-2025, che alla Sezione 3 disciplina l'ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO ed è suddivisa in 3 sottosezioni:

3.1 SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE: STRUTTURA ORGANIZZATIVA

3.2 SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE; LAVORO AGILE

3.3: SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO 2023/2025,

Preso atto altresì che all'interno del DUP 2024 e 2026, così come nelle note di aggiornamento del DUP approvate con deliberazione n. 48/2023 è stata inserita sia la Relazione contenente la Struttura organizzativa dell'ente (Sottosezione 3.1) che la parte del piano triennale dei fabbisogni 2024 2026 (Sottosezione 3.3), che in questa sede sono stati aggiornati nella parte della dotazione organica (previsione sostituzioni a seguito di dimissioni e/o pensionamento e/o mobilità, conferma assunzioni e progressioni verticali nel 2024 non concluse od attivate entro il 31.12.2022, posti coperti al 01.01.2024);

Vista l'allegata relazione avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2024 2026 - Sezione 3. Organizzazione e capitale umano - Sottosezioni 3.1 Struttura organizzativa e 3.3 - Piano Triennale dei Fabbisogni 2024 2026" (All A) ;

Visti altresì i relativi allegati (All A1, A2, A3) alla relazione citata da inserirsi nel Piano integrato di attività e organizzazione 2024 2026 alla SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO per come segue:

- 3.1 SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE: STRUTTURA ORGANIZZATIVA,
- 3.3 SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024 2026;

Preso atto che nella Relazione vengono riportati: Vincoli alla spesa, conteggi ex art 1 comma 557 Legge 296/2006 (contenimento della spesa pubblica), calcolo facoltà assunzionali basate sul principio di sostenibilità finanziaria della spesa di personale (DL 34/2019), elenco assunzioni 2024 2026 a tempo determinato (all A2) ed indeterminato (All A1), prospetto assunzioni / cessazioni (All A3), modalità assunzionali, riferimenti assunzioni categorie svantaggiate, incidenza spesa di personale su spesa corrente;

Visti:

- il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha introdotto un nuovo vincolo per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, che prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.. ...";
- il decreto del 17.03.2020 in vigore dal 20 aprile 2020, applicativo dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019;
- la circolare del 08.06.2020 contenente le modalità applicative del disposto normativo in oggetto;

Accertato che il Comune di Cantù presenta, con espresso riferimento alle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33 c. 2 del DL 34/2019 e del DM 17.03.2020, un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti derivante dal Consuntivo 2022 pari al 21,37%, al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 del Dm 17.03.2020 e pertanto è da considerarsi un Comune Virtuoso;

Preso atto inoltre che l'Amministrazione:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L.296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella Relazione;
- rispetta il limite del DL 78 /2010 art 9 comma 28 e successive modificazioni con espresso riferimento alle assunzioni a tempo determinato;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

c e r t i f i c a

ai sensi dell'art.19 comma 8 della legge 448/2001 che i documenti di aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale predisposti per il triennio 2024 2026 di cui alla deliberazione "Piano integrato di attività e organizzazione 2024 2026 - SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - Sottosezioni 3.1 e 3.3 - Piano Triennale dei Fabbisogni 2024 2026" sono improntati al rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale come risulta dall'unita documentazione.

e s p r i m e

parere favorevole all'allegata relazione avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2024 2026 - Sezione 3. Organizzazione e capitale umano - Sottosezioni 3.1 Struttura organizzativa e 3.3 - Piano Triennale dei Fabbisogni 2024 2026" (All A) ed ai relativi allegati (All A1, A2, A3) ;

Gennaio 2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giorgio Borra

Dott. Dario Colombo

Dott. Marco Guidali
